

SUB

I

Ordinanza n. 9 /89

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo di Monfalcone:

VISTA: la legge 14 luglio 1965 n. 963 "Disciplina della Pesca Marittima", così come modificata dalla legge 25 agosto 1983 n.381;

VISTO: il Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968 n. 1639 "Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965 n.963, concernente la disciplina della pesca marittima" così come modificato dal D.P.R. 18.3.1983, n.219;

VISTO: il Decreto Ministeriale 20 ottobre 1986 "Disciplina della pesca subacquea professionale", modificato dal D.M. 2 maggio 1987;

VISTO: il Decreto Ministeriale del 1° giugno 1987 n.249 "Norme per la pesca subacquea professionale e per la salvaguardia e la sicurezza dei pescatori";

VISTO: il Decreto Ministeriale 20 agosto 1983 n.401 "Divieto della pesca dei datteri di mare e dei datteri bianchi";

VISTA: la Legge 2 maggio 1977 n.192 "Norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi";

VISTO: il Decreto 26 ottobre 1985 "Norme per la pesca dei molluschi bivalvi con l'uso dell'attrezzo turbosoffiante";

VISTO: il parere formulato dal Dipartimento di Biologia dell'Università di Trieste;

SENTITO: il parere della Commissione Consultiva Locale per la Pesca Marittima in data 1° febbraio 1989;

RAVVISATA la necessità di disciplinare l'esercizio della pesca subacquea professionale nelle acque del Compartimento Marittimo di Monfalcone.

ORDINA

Articolo 1 : autorizzazione alla pesca subacquea professionale

L'esercizio della pesca subacquea professionale nelle acque del Compartimento Marittimo di Monfalcone è consentita soltanto a coloro che sono in possesso di apposita autorizzazione rilasciata da questa Capitaneria di Porto.

Il numero massimo di autorizzazioni è fissato in 7 (sette) all'anno. (10)

- Articolo 2 : rilascio dell'autorizzazione

Per ottenere l'autorizzazione alla pesca subacquea professionale è necessario presentare alla Capitaneria di Porto di Monfalcone la documentazione prevista dall'art.7, D.M. 20.10.1986. Essa ha validità annuale ed è rinnovabile dietro presentazione del certificato medico attestante l'idoneità fisica di cui al punto 3) dell'articolo 4 del D.M. 20.10.1986.

- Articolo 3 : apparecchi ed attrezzature consentite

L'esercizio della pesca subacquea professionale è consentito con l'osservanza delle prescrizioni e delle limitazioni previste dalle norme citate in premessa e da quelle della presente Ordinanza. In particolare la pesca subacquea professionale si può praticare con l'uso del fucile subacqueo, fiocina o attrezzi similari solamente in apnea, senza l'impiego di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi è consentita l'utilizzazione per la raccolta di molluschi, coralli e crostacei, ma, in questo caso, possono essere utilizzati solamente: coltelli, retini e rastrelli normali.

- Articolo 4 : limitazioni

Ai pescatori subacquei professionali è fatto divieto di esercitare la pesca ovvero la raccolta:

- nei porti, porticcioli, approdi turistici;

RACCOLTA
MOLLUSCHI: VEDI
MONITORIA ORDIN.
46/2006 (solo con le
"M.V.")

distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate da bagnanti periodo 1° giugno/30 settembre;

a distanza inferiore a 100 metri dagli impianti da pesca fissi (coltivazione mitili) o mobili (segnalazione reti da posta, etc.);

- a distanza inferiore a 100 metri dalle navi ancorate fuori dai porti.

- Articolo 5 : molluschi: quantitativi massimi giornalieri e periodi di sospensione pesca

I titolari delle autorizzazioni dovranno rispettare scrupolosamente i quantitativi massimi giornalieri indicati a fianco di ciascuna delle seguenti specie di molluschi:

Bivalvi:

Arcae noae (mussolo).....Kg.10

Venus verrucosa (dondolo).....Kg.35

Gasteropodi:

Murex brandaris (garusa).....Kg.50

Cefalopodi:

Octopus vulgaris (folpo).....Kg.20

Ozoena moschata (moscardin).....Kg.50

Le restanti specie di molluschi possono essere pescate ovvero raccolte senza alcuna limitazione di quantità.

La raccolta delle seguenti specie di molluschi bivalvi è vietata nei periodi:

Vongole (Venus gallina, Venerupis aurea, Venerupis aurea texturata, Venerupis phomboides, Venerupis decussata, Venerupis pullastra, Dosinia exoleta): dal 1° giugno al 30 giugno;

Cappelunghe (Solen vagina, Ensis minor): dal 1° aprile al 30 settembre;

Dondoli o tartufi di mare (Venus verrucosa): dal 1° luglio al 31 agosto;

astrelli (Chlamys varia, Chlamys opercularis) : dal 1° luglio al 31 agosto;

Fasolari (Callista chione) : dal 1° luglio al 31 agosto.

La raccolta delle telline (Donax trunculus), dei datterini di mare (Lithophaga lithophaga) e dei datterini bianchi (Pholas dactylus) è vietata.

- Articolo 6 : orario pesca

L'esercizio della pesca subacquea professionale è consentito dall'alba al tramonto di ogni giorno feriale. Nel periodo 1° Aprile - 31 ottobre è vietata anche nel giorno di sabato.

- Articolo 7 : acque approvate, condizionate e precluse ai fini della raccolta dei molluschi bivalvi

Ai sensi della legge 2 maggio 1977 "Norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi", le acque marine del Compartimento Marittimo di Monfalcone sedi di banchi o giacimenti di molluschi eduli lamellibranchi sono state suddivise in:

- approvate
- condizionate
- precluse

La raccolta dei molluschi bivalvi è vietata nelle acque precluse; è consentita nelle acque "condizionate" o "approvate" a condizione che il pescato venga inoltrato ai centri di raccolta ovvero di depurazione ai sensi dell'articolo 4 della suddetta legge.

- Articolo 8 : dichiarazione statistica

Entro il giorno 10 di ogni mese, il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere, alla sezione pesca della Capitaneria di Porto di Monfalcone uno statino riepilogativo, come da modello allegato, riferito al mese precedente, in cui dovranno essere elencati, specie per specie, le quantità dei molluschi raccolti giornalmente, le località di pesca, il tempo di immersione in ciascuna località, l'impianto di depurazione o centro di raccolta di desti-

nazione di molluschi.

- Articolo 9 : revoca autorizzazione

L'autorizzazione all'esercizio della pesca subacquea professionale è revocata nei seguenti casi:

- perdita dei requisiti fisici;
- mancata presentazione della dichiarazione statistica mensile;
- mancata corrispondenza tra i quantitativi dichiarati sullo statino mensile e quelli effettivamente raccolti.

- Articolo 10 : norme sanzionatorie

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti ai sensi della legge 14 luglio 1965 n.963 e successive modificazioni, ovvero secondo la legge 2 maggio 1977 n.192 e, ove occorra, ai sensi dell'articolo 1174 del Codice della Navigazione.

- Articolo 11 : entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore all'atto della sua pubblicazione.

- Articolo 12 :

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

Monfalcone, li - 8 MAR. 1989



F.6 IL COMANDANTE
Capitano di Fregata (CP)
(Giovanni CARDELLA)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Monfalcone, li - 8 MAR. 1989